

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1645)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 luglio 1961
(V. Stampato n. 3143)*

presentato dal Ministro delle Finanze

(TRABUCCHI)

di concerto col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(RUMOR)

col Ministro dell'Industria e del Commercio

(COLOMBO)

col Ministro del Bilancio

(PELLA)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(GONELLA)

col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

e col Ministro del Commercio con l'Estero

(MARTINELLI)

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 15 LUGLIO 1961

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 1961, n. 510,
recante modificazioni al regime fiscale degli oli di semi

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 24 giugno 1961, n. 510, concernente modificazioni al regime fiscale degli oli di semi, con la seguente modificazione:

L'articolo 23 è sostituito dal seguente:

«Le disposizioni dell'articolo 8, dell'articolo 9 — commi primo, secondo, terzo e sesto — nonché quelle dell'articolo 11 — ultimo comma — del presente decreto si applicano due mesi dopo la pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le disposizioni dell'articolo 9 — commi quarto e quinto — del presente decreto si applicano un anno dopo la pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

ALLEGATO

Decreto-legge 24 giugno 1961, n. 510, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 28 giugno 1961.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323, convertito con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1952, n. 2385;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495;

Visto il decreto ministeriale 27 aprile 1959, recante le rese in chilogrammi di olio greggio per chilogrammi 100 di semi oleosi;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di apportare alcune modifiche al regime fiscale degli oli di semi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quelli per l'agricoltura e le foreste, per l'industria e il commercio, per il bilancio, per la grazia e giustizia, per il tesoro e per il commercio con l'estero;

DECRETA

Art. 1.

Gli oli di semi parzialmente o totalmente idrogenati, importati dall'estero, sono soggetti al pagamento della sovrimposta di confine nella misura di lire seimilacinquecento al quintale.

Gli oli di semi parzialmente o totalmente idrogenati, preparati nel territorio nazionale con l'impiego di oli di semi per i quali è stata già pagata l'imposta di fabbricazione o la sovrimposta di confine, non sono assoggettati al pagamento del tributo di cui al precedente comma.

Art. 2.

Sono soggetti alla disciplina fiscale prevista per i semi oleosi di cui al decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1952, n. 2385, e al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495, il lentisco e gli altri frutti oleosi diversi dall'oliva da cui si ricavano oli vegetali che si presentano allo stato fluido alla temperatura di 15°.

Gli oli vegetali liquidi ottenuti dalla lavorazione di oli e grassi vegetali concreti restano sottoposti alla disciplina fiscale stabilita dal decreto-legge 26 novembre 1954, n. 1080, convertito nella legge 20 dicembre 1954, n. 1219.

Art. 3.

Le tabelle A e B allegate al decreto ministeriale 27 aprile 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 1959, n. 117, recanti le rese in chilogrammi di olio greggio per chilogram-

mi 100 di semi oleosi, rispettivamente di provenienza estera e nazionale, sono sostituite dalle tabelle *A* e *B* annesse al presente decreto.

Il Ministro per le finanze può stabilire, con proprio decreto, le rese percentuali in olio greggio dei semi oleosi non nominati nelle tabelle annesse al presente decreto, nonchè modificare le rese già indicate nelle tabelle stesse in relazione all'eventuale variazione del contenuto in olio dei semi oleosi.

Agli effetti dell'applicazione del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1952, n. 2385, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495, nonchè del presente decreto sono considerati « oli di semi » gli oli di semi che alla temperatura di 15° si presentano allo stato fluido.

Art. 4.

È concesso il rimborso dell'imposta di fabbricazione o della sovrimposta di confine per gli oli di semi, per gli oli di semi idrogenati, per gli oli acidi di semi nonchè per gli acidi grassi da oli di semi impiegati, sotto vigilanza continuativa della Finanza, nella fabbricazione dei seguenti prodotti:

- 1°) resine gliceroftaliche;
- 2°) resine epossidiche modificate;
- 3°) oli epossidati;
- 4°) linoleum, tele-cerate e gomma elastica artificiale (*factis*).

Con decreto del Ministro per le finanze potrà essere concesso il rimborso dell'imposta di fabbricazione o della sovrimposta di confine per gli oli di semi, per gli oli di semi idrogenati, per gli oli acidi di semi nonchè per gli acidi grassi da oli di semi impiegati, sotto vigilanza continuativa della Finanza, nella fabbricazione di prodotti diversi da quelli indicati ai nn. 1°), 2°), 3°) e 4°), per i quali non è possibile all'importazione determinare, mediante analisi chimica, la quantità di oli di semi, di oli di semi idrogenati, di oli acidi di semi e di acidi grassi da oli di semi, in essi contenuta, da sottoporre al pagamento della sovrimposta di confine.

Il Ministero delle finanze può, all'uopo, inviare propri funzionari per eseguire sopralluoghi e accertamenti con spese a carico delle ditte interessate.

Art. 5.

Chiunque esercisce uno stabilimento per la fabbricazione dei prodotti indicati al precedente articolo 4 deve farne denuncia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Per gli stabilimenti di nuovo impianto detta denuncia deve essere presentata almeno venti giorni prima che sia iniziata l'attività.

La denuncia, corredata dalla planimetria dei locali della fabbrica, nonchè dallo schema degli impianti, deve essere redatta in doppio esemplare e deve indicare:

- 1°) la denominazione della ditta e le generalità di chi la rappresenta;
- 2°) la località dove si trova lo stabilimento;
- 3°) le caratteristiche dell'impianto nonchè il numero ed il tipo degli apparecchi installati;
- 4°) il ciclo di lavorazione;
- 5°) la potenzialità giornaliera di lavorazione;

6°) i locali destinati a magazzini vincolati alla finanza per la custodia degli oli di semi, degli oli di semi idrogenati, degli oli acidi di semi e degli acidi grassi da oli di semi da impiegare nella fabbricazione dei prodotti ammessi all'agevolazione.

Entro venti giorni dal ricevimento della denuncia un ingegnere dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione procede alla verifica degli impianti e dei macchinari e può ordinare, a spese del fabbricante, le opere che ritenga necessarie per la tutela degli interessi fiscali. Qualsiasi modificazione ai locali ed agli impianti deve essere preventivamente approvata dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ed il fabbricante deve presentare lo schema delle modificazioni che intende apportare per aggiornare lo schema dei locali e degli impianti stessi.

Art. 6.

Gli esercenti le fabbriche di cui al precedente articolo 5 debbono presentare al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, almeno dieci giorni prima dell'inizio della lavorazione, apposita dichiarazione di lavoro in doppio esemplare, nella quale devono essere indicati:

- a) le generalità del fabbricante o di chi lo rappresenta;
- b) la località in cui si trova la fabbrica;
- c) il tempo continuativo oppure distinto nei vari periodi in cui si effettuerà la lavorazione;
- d) la qualità e la quantità degli oli di semi, degli oli di semi idrogenati, degli oli acidi di semi e degli acidi grassi da oli di semi da porre in lavorazione;
- e) gli apparecchi ed i macchinari da adoperare;
- f) il ciclo di lavorazione;
- g) la qualità e la quantità di prodotto da ottenere

Gli esercenti suindicati debbono tenere aggiornato apposito registro di carico e scarico, preventivamente vidimato dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, in cui saranno annotati:

A) Nella parte del carico:

- 1°) la qualità e la quantità di oli di semi, di oli di semi idrogenati, di oli acidi di semi e di acidi grassi da oli di semi pervenuti allo stabilimento;
- 2°) le generalità della ditta mittente;
- 3°) gli estremi della bolletta di legittimazione.

B) Nella parte dello scarico:

- 1°) la qualità e la quantità di oli di semi, di oli di semi idrogenati, di oli acidi di semi e di acidi grassi da oli di semi effettivamente impiegati;
- 2°) il quantitativo e la denominazione di ciascun prodotto fabbricato che fruisce dell'agevolazione.

Il funzionario preposto alla vigilanza deve redigere per ogni lavorazione apposito verbale attestante la quantità degli oli di semi, degli oli di semi idrogenati, degli oli acidi di semi e degli acidi grassi da oli di semi estratta dal magazzino ed impiegata nella fabbricazione dei prodotti ammessi all'agevolazione, nonchè il quantitativo di ciascun prodotto finito ottenuto.

Per la fabbricazione dei prodotti ammessi al rimborso dell'imposta di fabbricazione o della sovrimposta di confine a termini del precedente articolo 4 il Ministero delle finanze stabilisce le fasi di lavorazione da sorvegliare e detta le norme tecniche da seguire da parte del funzionario preposto alla vigilanza e può altresì fissare le quantità di alcuni ingredienti da impiegare nella fabbricazione dei prodotti stessi.

Le spese di vigilanza sono a carico delle ditte interessate.

Art. 7.

La liquidazione del rimborso dell'imposta di fabbricazione e della sovrimposta di confine previsto dall'articolo 4 del presente decreto è eseguita alla fine di ciascun quadrimestre, da parte dell'Intendenza di finanza competente per territorio, alla quale gli interessati debbono presentare domanda corredata dal verbale, redatto dal competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, attestante la quantità di oli di semi, di oli di semi idrogenati, di oli acidi di semi, nonché di acidi grassi da oli di semi impiegati, nel quadrimestre precedente alla domanda, nella fabbricazione dei prodotti per i quali è previsto il rimborso dell'imposta di fabbricazione o della sovrimposta di confine, nonché il quantitativo di ciascuno di detti prodotti.

Il diritto al rimborso si prescrive nel termine di due anni dalla data del verbale d'impiego degli oli di semi, degli oli di semi idrogenati, degli oli acidi di semi, nonché degli acidi grassi da oli di semi nella fabbricazione dei prodotti agevolati, redatto dal funzionario preposto alla vigilanza della lavorazione.

Art. 8.

La circolazione degli oli di semi nonché quella degli oli di semi idrogenati in quantità superiore a 50 chilogrammi è soggetta in tutto il territorio dello Stato a bolletta di legittimazione.

La circolazione degli oli di semi denaturati per uso industriale, degli oli acidi di semi e degli acidi grassi da oli di semi nonché delle paste di raffinazione degli stessi oli, in quantità per ciascun prodotto superiore al quintale, è soggetta in tutto il territorio dello Stato a bolletta di legittimazione.

La bolletta di legittimazione deve indicare:

- a) le generalità e l'indirizzo del mittente e del destinatario;
- b) le generalità della persona che esegue il trasporto;
- c) la qualità e la quantità del prodotto;
- d) il mezzo di trasporto adoperato con l'indicazione degli estremi atti ad individuarlo;
- e) il giorno e l'ora di partenza nonché la durata presumibile del trasporto;
- f) l'uso al quale il prodotto è destinato.

Le bollette di legittimazione sono rilasciate, a richiesta delle ditte interessate: dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, dalle Dogane e dalle Sezioni di dogana, dalle Brigate o Squadre operative della Guardia di finanza, dagli addetti alla vigilanza delle fabbriche e delle raffinerie e dagli Uffici postali.

Le bollette di legittimazione per il trasporto dei prodotti di cui al primo e secondo comma estratti dalle fabbriche soggette a vigilanza continuativa o dalle raffinerie di oli di semi debbono essere rilasciate esclusivamente dagli addetti alla vigilanza.

È esente dal vincolo della bolletta di legittimazione la circolazione degli oli di semi commestibili confezionati in quantità fino a 5 chilogrammi, nonché quella dell'olio di ricino e degli oli di semi cotti.

Art. 9.

Gli oli di semi commestibili debbono circolare nel territorio dello Stato esclusivamente contenuti in recipienti, di qualsiasi capacità, chiusi e muniti di suggello di garanzia, applicato in modo tale da impedire che il contenuto del recipiente possa essere estratto senza la rottura del suggello stesso.

Sui recipienti debbono risultare, con caratteri ben visibili e in lingua italiana, la denominazione della ditta confezionatrice, la quantità netta in litri o in chilogrammi dell'olio contenuto nei recipienti nonchè la dicitura « olio di semi ».

Le norme suddette non si applicano quando la merce è trasferita mediante autocisterne o cisterne ferroviarie.

Gli oli di semi commestibili, in quantità fino a 5 chilogrammi, debbono essere confezionati esclusivamente in recipienti nei quali siano contenuti litri 0,250, litri 0,500, litri 1, litri 2 e litri 5, oppure chilogrammi 0,250, chilogrammi 0,500, chilogrammi 1, chilogrammi 2 e chilogrammi 5. Su tali recipienti debbono risultare, in caratteri indelebili, ben visibili e in lingua italiana, la denominazione della ditta confezionatrice, la quantità netta in litri o in chilogrammi dell'olio contenuto nei recipienti nonchè la dicitura « olio di semi ».

Qualora il confezionamento degli oli di semi commestibili venga effettuato per conto di altra ditta, sui recipienti è consentito apporre la denominazione della ditta committente.

Le operazioni di confezionamento degli oli di semi commestibili sono effettuate sotto vigilanza saltuaria della Finanza. È in facoltà dell'Amministrazione finanziaria di sottoporre tali operazioni a vigilanza finanziaria continuativa con spese a carico della ditta.

Art. 10.

Chiunque esercisce stabilimenti o reparti di confezionamento di oli di semi commestibili deve presentare denuncia all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Per gli stabilimenti o reparti di nuovo impianto la denuncia suddetta deve essere presentata almeno venti giorni prima che sia iniziata l'attività.

La denuncia, corredata dalla planimetria dei locali dello stabilimento e dallo schema degli impianti, deve essere redatta in doppio esemplare e deve indicare:

- a) la denominazione della ditta e le generalità di chi la rappresenta;
- b) la località in cui si trova lo stabilimento o il reparto;
- c) il numero ed il tipo degli apparecchi installati;
- d) i locali destinati a magazzini per la custodia dell'olio di semi commestibile.

Entro venti giorni dal ricevimento della denuncia l'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione procede alla verifica dei macchinari e può ordinare, a spese dell'esercente, le opere che ritenga necessarie per la tutela degli interessi fiscali.

Qualsiasi modificazione ai locali di fabbrica e agli apparecchi deve essere previamente approvata dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione e l'esercente deve presentare lo schema delle modificazioni che intende apportare per aggiornare lo schema generale della fabbrica e degli impianti stessi.

Art. 11.

Chiunque esercisce l'industria della preparazione degli oli di semi cotti o quella confezionatrice di detti oli deve farne denuncia, in doppio esemplare, al competente Ufficio

tecnico delle imposte di fabbricazione, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Per gli stabilimenti di nuovo impianto la denuncia suindicata deve essere presentata almeno venti giorni prima che sia iniziata l'attività.

Ricevuta la denuncia, l'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, qualora lo stabilimento della ditta richiedente non sia già sottoposto a vigilanza finanziaria, dispone che la cottura dell'olio di semi crudo sia effettuata sotto la vigilanza continuativa di un funzionario dell'Ufficio tecnico stesso per accertare che l'olio sia cotto per riscaldamento per la durata di almeno due ore ad una temperatura non inferiore a 150°C.

Il movimento dell'olio di semi cotto deve essere annotato in apposito registro nel quale, dalla parte del carico, devono essere indicate le quantità di olio di semi cotto prodotto o importato dall'estero e, nella parte dello scarico, la quantità dello stesso prodotto spedito, di volta in volta, con l'indicazione dei nominativi dei singoli destinatari, nonchè gli estremi della relativa fattura di vendita.

Gli oli di semi cotti prodotti nell'interno dello Stato od importati dall'estero debbono circolare nel territorio dello Stato esclusivamente confezionati in recipienti, muniti di chiusura stabile, recanti all'esterno, in modo chiaro e visibile, le generalità della ditta produttrice, importatrice o confezionatrice, la ubicazione dello stabilimento di produzione o di confezionamento, la denominazione dell'olio o della miscela di oli cotti contenuti nei recipienti stessi ed il relativo peso netto.

Art. 12.

Chiunque esercisce la fabbricazione o la raffinazione di oli di semi, nonchè il confezionamento degli oli di semi commestibili deve munirsi di apposita licenza annuale da rilasciarsi dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio.

Il diritto annuale di licenza è stabilito nelle seguenti misure:

- a) lire 60.000 per le fabbriche con annesse raffinerie;
- b) lire 50.000 per le raffinerie;
- c) lire 30.000 per gli stabilimenti o reparti di confezionamento degli oli di semi commestibili;
- d) lire 25.000 per le fabbriche attrezzate con una o più presse continue o con presse continue e idrauliche e per le fabbriche che procedono all'estrazione con solvente ovvero con solvente ed a pressione, nonchè per le fabbriche che, pur lavorando semi oleosi con impianti provvisti di sole presse idrauliche, abbiano una potenzialità giornaliera di lavorazione superiore a 200 quintali di semi;
- e) lire 10.000 per le fabbriche diverse da quelle indicate alla lettera d).

La licenza è valevole per l'anno solare e per la sola ditta o fabbrica cui si riferisce.

Il diritto di licenza deve essere versato alla competente Sezione provinciale di Tesoreria nella seconda quindicina del mese di dicembre di ciascun anno e, per gli stabilimenti di nuovo impianto oppure che cambino titolare, prima del rilascio della licenza.

Gli esercenti fabbriche e raffinerie già muniti di licenza sono tenuti a versare la differenza tra il vecchio e il nuovo diritto di licenza entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 13.

Il deposito fuori fabbrica o fuori raffineria in quantità superiore a due quintali di oli di semi, di oli di semi idrogenati, nonchè il deposito fuori fabbrica o fuori raffineria di oli di semi denaturati per uso industriale, di oli acidi di semi, di acidi grassi da oli di semi e

di paste di raffinazione degli stessi oli in quantità superiore a cinque quintali, per ciascun prodotto, deve essere denunciato al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ed è soggetto alla tenuta del registro di carico e scarico.

Gli esercenti deposito devono indicare, giornalmente, nella parte del carico, il quantitativo di prodotti immagazzinati con gli estremi della relativa bolletta di legittimazione di cui al precedente articolo 8, e, nella parte dello scarico, il quantitativo dei prodotti di volta in volta ceduti a terzi con gli estremi della relativa bolletta di legittimazione di cui allo stesso articolo 8.

I privati consumatori, i diretti utilizzatori nonchè gli esercenti la minuta vendita degli oli di semi commestibili sono esonerati dall'obbligo della denuncia del deposito all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione e della tenuta del registro di carico e scarico.

Sono, altresì, esonerati da detti obblighi i detentori di oli di semi cotti e di olio di ricino.

Art. 14.

Qualora nella lavorazione dei semi oleosi presso le fabbriche soggette a vigilanza salutare l'attività di una o più presse venga interrotta per l'insorgere di un impedimento improvviso ed estraneo alla volontà del fabbricante, per un periodo di tempo non inferiore a 24 ore lavorative consecutive, può consentirsi l'accreditamento a favore della ditta interessata dell'ammontare della imposta corrispondente al quantitativo di semi non lavorato e per il quale è stato già assolto il tributo.

Il fabbricante deve presentare al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione tempestiva denuncia, anche telegrafica, nella quale deve essere indicato il motivo che ha dato luogo alla sospensione della lavorazione.

L'Ufficio, ricevuta la denuncia, dispone subito per i necessari controlli nonchè per il suggellamento delle presse e degli altri macchinari che, per effetto della sospensione dichiarata, restano inattivi.

L'accreditamento non può aver luogo se l'interruzione non è accertata dal personale dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione e, in ogni caso, l'accreditamento stesso compete soltanto per il periodo in cui le presse e gli altri macchinari rimangono suggellati.

Art. 15.

I semi oleosi nonchè i panelli e le farine di semi oleosi contenenti il 7 per cento o più di olio, importati dall'estero o di produzione nazionale, se destinati ad usi diversi dalla disoleazione, non sono soggetti al pagamento della sovrimposta di confine od all'imposta di fabbricazione sull'olio da essi ricavabile.

L'importatore deve presentare alla Dogana, attraverso la quale avviene l'importazione, apposita domanda corredata da un certificato rilasciato dalla competente Autorità indicante l'uso a cui i sopraccennati prodotti sono destinati.

Se l'importatore è un istituto zootecnico, oppure è allevatore di bestiame, singolo o associato, il suddetto certificato deve essere rilasciato dal competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura, oppure dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, se trattasi di organismo a carattere nazionale.

Il trasporto dei semi oleosi, dei panelli e delle farine di semi oleosi contenenti il 7 per cento o più di olio, importati dall'estero e destinati ad usi diversi dalla disoleazione, dalla Dogana alle rispettive destinazioni, è soggetto al vincolo della bolletta di accompagnamento.

L'importatore dei prodotti di cui al precedente comma è obbligato alla tenuta di un registro di carico e scarico nel quale deve essere indicato:

A) Nella parte del carico:

- 1°) la qualità e la quantità dei semi, dei panelli e delle farine di semi importati;
- 2°) gli estremi della bolletta di accompagnamento.

B) Nella parte dello scarico:

- 1°) la qualità e la quantità dei semi, dei panelli e delle farine di semi di volta in volta spediti a terzi o direttamente utilizzati;
- 2°) le generalità della ditta destinataria;
- 3°) gli estremi della fattura di vendita;
- 4°) l'uso al quale i prodotti sono destinati.

Art. 16.

Chiunque detiene semi di lentisco o frutti oleosi diversi dall'oliva da cui si ricavano oli vegetali che si presentano allo stato fluido alla temperatura di 15°, deve farne denuncia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Chi omette di presentare la denuncia suddetta o presenta denuncia inesatta è punito con la multa da lire cinquantamila a lire cinquecentomila ed è tenuto, altresì, al pagamento dell'imposta gravante sull'olio ottenibile od ottenuto dai predetti semi o frutti oleosi.

Art. 17.

Chiunque pone in circolazione i prodotti di cui al primo e secondo comma dell'articolo 8 senza la bolletta di legittimazione, quando essa è obbligatoria, o con bolletta di legittimazione irregolare è punito con la multa da lire duecentomila a lire un milione.

Art. 18.

Chiunque pone in circolazione oli di semi commestibili in difformità a quanto disposto dall'articolo 9 del presente decreto è punito con la multa da lire duecentomila a lire un milione.

La condanna comporta il ritiro della licenza per un periodo non inferiore ad un mese.

Art. 19.

Chiunque omette di presentare la denuncia di cui agli articoli 10, 11 e 13 del presente decreto o presenta denuncia inesatta è punito con la multa da lire duecentomila a lire seicentomila.

Art. 20.

Chiunque pone in circolazione oli di semi cotti non confezionati secondo le prescrizioni dell'ultimo comma dell'articolo 11 è punito con la multa da lire duecentomila a lire un milione.

La condanna comporta il ritiro della licenza per un periodo non inferiore ad un mese.

Art. 21.

Le disposizioni del secondo comma dell'articolo 16, nonché quelle degli articoli 17, 18, 19 e 20 del presente decreto sono adottate in deroga all'articolo 24 del Codice penale e successive modificazioni.

Art. 22.

In deroga agli articoli 162 del Codice penale e 21 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, per le violazioni delle norme del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1952, n. 2385, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495, nonché del presente decreto, costituenti delitti punibili con la sola multa, l'Intendente di finanza, su apposita istanza, può consentire che il trasgressore effettui il pagamento, oltre che del tributo dovuto, di una somma non inferiore al doppio e non superiore al decuplo del tributo stesso.

Il pagamento della somma anzidetta e del tributo estingue il reato, purchè effettuato prima della trasmissione del processo verbale di accertamento all'Autorità giudiziaria.

L'estinzione del reato non impedisce l'applicazione del ritiro della licenza o della confisca, che vengono disposti con provvedimento dell'Intendente di finanza.

La domanda di oblazione può essere respinta avuto riguardo alla particolare gravità del fatto o alla personalità del trasgressore.

Art. 23.

Le disposizioni degli articoli 8 e 9, nonché quelle dell'ultimo comma dell'articolo 11 del presente decreto si applicano due mesi dopo la pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 24.

Per quanto non previsto nel presente decreto si applicano le norme del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1952, numero 2385, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495.

Qualunque norma incompatibile con quelle del presente decreto è abrogata.

Art. 25.

Il presente decreto, salvo quanto disposto nell'articolo 23, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1961.

GRONCHI

FANFANI - TRABUCCHI - RUMOR -
COLOMBO - PELLA - GONELLA -
TAVIANI - MARTINELLI

Visto: *Il Guardasigilli*: GONELLA

TABELLA A

RESE IN CHILOGRAMMI DI OLIO GREGGIO PER CHILOGRAMMI 100
DI SEMI OLEOSI IMPORTATI DALL'ESTERO

Semi oleosi	Provenienza	Estrazione in olio	
		con solvente Kg.	a pressione Kg.
Arachide senza guscio	Cina-U.S.A.	43	41
	India	48	46
	Nigeria	45	43
	Altre provenienze dell'Africa	42	40
Canapa	Diversa	28	25
Cardo	Diversa	28	25
Colza	Canada, Etiopia, India, Francia, Svezia	38	36
	Cina	39	37
Cotone con linter	Diversa	18	16
Cotone delinterato	Diversa	19	17
Girasole con guscio	Diversa	27	24
Girasole senza guscio	Diversa	43	41
Lino	America, Turchia, Cina, Etiopia, Iran	36	33
	Altre provenienze dell'Africa e Medio Oriente	34	31
	India	38	35
Neuk	Etiopia	37	34
	Altre provenienze dell'Africa, India	36	33
Papavero bianco	Diversa	40	37
Papavero azzurro	Diversa	38	35
Pomodoro	Francia	26	24
Ricino	A.O.B., Iran	45	43
	Brasile, Congo Belga, Giava, India, Tanganica	44	42
	Etiopia	47	45
	Libia	46	44
Senape	Cina	38	35
	Altre provenienze	33	30
Sesamo nero	Cina, Siam	46	44
Sesamo bianco e/o giallo	Africa e Medio Oriente	47	45
	Cina	49	47
Soja	Cina	16	13
	U. S. A.	17	14
Tabacco	Diversa	26	23
Vinaccioli	Diversa	14	11

Visto: *Il Ministro per le finanze:*

TRABUCCHI

TABELLA B

RESE IN CHILOGRAMMI DI OLIO GREGGIO PER CHILOGRAMMI 100
DI SEMI OLEOSI NAZIONALI

Semi oleosi	Estrazione in olio	
	con solvente Kg.	a pressione Kg.
Arachide senza guscio	43	41
Camelina	30	27
Canapa	28	25
Colza	37	35
Cotone con linter	16	14
Cotone delinterato	17	15
Germi di mais	13	10
Germi di mais da amideria	—	46
Gemma di riso	13	10
Girasole con guscio	27	24
Girasole senza guscio	41	39
Lino	34	31
Mandorle	50	48
Noci	55	53
Nocciole	55	53
Pomodoro	24	21
Ricino	45	43
Senape	30	27
Sesamo	44	42
Soja	16	12
Tabacco	32	29
Vinaccioli	13	10
Zucca	35	32

Visto: *Il Ministro per le finanze:*

TRABUCCHI